

Credito Iva pure con dichiarazione omessa

DI ANTONINO SACCA

Il credito Iva deve essere riconosciuto anche nel caso di presentazione di una dichiarazione Iva "ultratardiva", ossia presentata oltre 90 giorni della scadenza dei termini ordinari.

Così è stato deciso (in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità) dalla Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 2529/2023.

Il tutto trae origine da una richiesta di rimborso rigettata dall'Agenzia delle Entrate poiché, a giudizio della stessa, non poteva essere riconosciuta in quanto la dichiarazione Iva era stata presentata oltre i 90 giorni, considerandosi quindi omessa.

La società contribuente procedeva prontamente ad impugnare il diniego di rimborso, innanzi il collegio di primo grado, evidenziando, innanzitutto, che l'Ufficio non aveva contestato la bontà del credito bensì soltanto l'omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al credito in rassegna. Pertanto, il contribuente richiedeva il riconoscimento del credito ritenendo irrilevante a tal fine, sotto un punto di vista sostanziale, la presentazione della dichiarazione nei termini.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso e richiamando la pronuncia n. 17757/2016 delle s.u. della Corte di cassazione, precisavano che anche in mancanza di dichiarazione annuale va riconosciuta l'eccedenza Iva risultante dalle dichiarazioni periodiche, detratta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (ex art. 19 del dpr 633/1972 pro tempore vigente).

Successivamente, l'Agenzia appellava la sentenza emessa dai giudici di primo

grado, ribadendo che la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza deve considerarsi omessa, derivando da ciò l'impossibilità di riportare in avanti il credito oppure richiederne il rimborso. L'ufficio, inoltre, contestava nel merito la documentazione prodotta dal contribuente ai fini della dimostrazione dell'esistenza del credito in questione. I giudici del gravame hanno innanzitutto richiamato il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta risultante da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti nonché richiesta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario, qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (sentenza Cassazione n. 3066/2056).

In ordine al merito della controversia, e precisamente alla contestazione sollevata dall'ufficio in relazione alla mancata dimostrazione dell'esistenza del credito, il collegio ha precisato che nell'atto di diniego del rimborso non è stata sollevata alcuna eccezione circa la prova dell'effettività dello stesso. Lo stesso collegio ha inoltre segnalato che il contribuente aveva fornito sia in primo che in secondo grado idonea documentazione comprovante l'esistenza del credito.

Alla luce di ciò la Cgt ha proceduto a rigettare l'appello dell'Ufficio confermando la decisione assunta dai colleghi del primo grado.

— © Riproduzione riservata — ■

